



# ENDEVO

A D V I S O R Y   F I R M



## Circolare Informativa 7

Accounting, Tax & Legal

Ottobre 2020

Conversione in Legge del Decreto “Agosto”

L. 126/2020 - D.L. 104/2020

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.  
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)  
Tel. +39 0444 1237300  
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it  
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244  
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (rif. ns Circolare Informativa 6/2020), è stato convertito nella Legge 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale in sede di conversione in legge.

## 1. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

*(ART. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020)*

Il Legislatore, con l'intento di non aggravare il bilancio di esercizio 2020, ha introdotto la **possibilità di sospendere fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2) del Codice civile (in base al quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione).

### Ambito Soggettivo

La facoltà di deroga è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC, mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS.

### Ambito Oggettivo

È prevista la possibilità di non imputare al conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non contabilizzata va imputata al conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo sono differite le quote successive prolungando di fatto di un anno l'originario piano di ammortamento dei cespiti in questione.

La deroga interessa anche i soggetti con bilancio “a cavallo” poiché può essere adottata per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020).

### Obblighi

Le società che decideranno di attivare la sospensione degli ammortamenti, dovranno:

- destinare ad una riserva indisponibile utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- dar conto nella nota integrativa delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

### Riflessi ai fini fiscali

Per i soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Ne deriverà un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui:

1. nel Mod. Redditi 2021 dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento 2020 non imputata a Conto economico;

2. saranno stanziati imposte differite passive nel bilancio 2020 da utilizzare nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico.

## **2. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI**

*(ART. 110, D.L. 104/2020)*

Per i soggetti con esercizio sociale **coincidente con l'anno solare** è stato confermato quanto già definito nel D.L. ante conversione (cfr ns Circolare informativa n. 6/2020).

È stata, invece, anticipata la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa per i **soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare**. Per tali soggetti la "nuova" rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (es. esercizio 1.7.2019-30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 - data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020.

## **3. CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO DELLE RISORSE**

*(ART. 31, commi 4-ter e 4-quater, D.L. 104/2020)*

In merito all'ammontare massimo del credito d'imposta 2020 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento dell'11.9.2020 ha fissato la percentuale da utilizzare per la quantificazione del bonus in 15,6423% (cfr. ns Nota Informativa 8/2020).

Ora per effetto dell'art. 31 co. 4-ter del Decreto "Agosto" convertito, le risorse destinate al credito d'imposta in esame sono state incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020, di conseguenza:

- tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti che hanno già presentato la comunicazione delle spese sostenute entro il 7.9.2020;
- ciò comporta un **aumento della percentuale fruibile** del credito che risulta pari a **47,1617%**. In altri termini la società potrà beneficiare di un credito massimo calcolato come segue: credito d'imposta presentato nell'istanza (pari al 60% delle spese sostenute e preventivate) x 47,1617% ovvero pari al 28,3% circa delle spese sostenute.

## **4. CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA' NEL SETTORE SPORTIVO**

*(ART. 81 D.L. 104/2020)*

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto "Agosto" è possibile fruire del credito d'imposta pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle **discipline paralimpiche** (cfr. ns. Circolare 6/2020)

Inoltre, viene ridotto a **150.000,00 euro** (in luogo del precedente importo pari a 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.

## **5. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA**

*(ART. 44 D.L. 104/2020)*

Con riferimento al contributo spettante ai soggetti che entro fine anno acquistano un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 (cfr ns. Circolare 5/2020) vengono rimodulati alcuni parametri. Si riepilogano i contributi previsti aggiornati:

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	2.000,00 euro	Il veicolo rottamato deve essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• immatricolato in data anteriore all'1.1.2010;</li> <li>• oppure nel periodo di vigenza dell'agevolazione deve superare i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.</li> </ul>
Da 21 a 60	2.000,00 euro	
Da 61 a 90	<b>1.750,00 euro</b>	
Da 91 a 110	1.500,00 euro	
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro.		

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	1.000,00 euro
Da 21 a 60	1.000,00 euro
Da 61 a 90	<b>1.000,00 euro</b>
Da 91 a 110	750,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro.	

## 6. INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI

(ART. 74-bis, D.L. 104/2020)

In via sperimentale viene introdotto un **incentivo** per coloro che, entro il 31.12.2021, installano un **sistema di riqualificazione elettrica su veicoli a motore termico delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G** e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato.

L'incentivo consiste in un duplice vantaggio:

- il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo, fino ad un massimo di 3.500,00 euro;
- un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

## 7. ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS" DEL 110%

(ARTT. 51, 57-BIS, 63 E 80, D.L. 104/2020)

In sede di conversione del Decreto "Agosto" sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus 110% (rif. ns. Circolare 5/2020 e Circolare 6/2020).

### Nuova definizione di accesso autonomo

Al fine di meglio definire le tipologie di immobili che rientrano nella definizione di **"unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall'esterno"** il Legislatore specifica che per accesso autonomo dall'esterno *"si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva"*.

## Interventi sulle parti comuni condominiali

Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi per gli interventi sulle parti comuni condominiali è disposta l'introduzione nell'art. 119, DL n. 34/2020 del nuovo comma 13-ter ai sensi del quale: *“le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, (...) e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”*.

### 8. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOGGETTI UBICATI IN COMUNI MONTANI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

*(ART. 60 comma 7-sexies, D.L. 104/2020)*

In sede di conversione del Decreto “Agosto” viene stabilita la **riapertura dei termini** di presentazione della domanda del contributo a fondo perduto per la riduzione di fatturato 2020 (rif. ns. Circolare 4/2020) per i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

- non hanno presentato domanda nei termini stabiliti dal Decreto “Rilancio”;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni classificati totalmente montani colpiti da eventi calamitosi che hanno generato uno stato di emergenza ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

L'Agenzia delle Entrate riavvierà la procedura telematica entro il **28.10.2020** e i soggetti interessati potranno **presentare tale domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura**.

### 9. VERSAMENTI A SALDO E IN ACCONTO NON EFFETTUATI ENTRO IL 20.08.2020

*(ART. 98-BIS D.L. 104/2020)*

È prevista la possibilità di regolarizzare gli **omessi o insufficienti** versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%,

- effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

## Soggetti interessati

La regolarizzazione riguarda:

- i contribuenti che applicano gli ISA;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 del Decreto-legge 98/2011 o che presentano altre cause di esclusione o di disapplicazione degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

## 10. SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI DI ACCERTAMENTO

*(ART. 99 D.L. 104/2020)*

È confermato l'ulteriore differimento al 15.10.2020 della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 15.10 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**. Si segnala che il c.d. Decreto "Riscossione" D.L. 129/2020 recentemente approvato e pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 prevede il **differimento dal 15.10 al 31.12.2020** della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo **8.3 - 31.12** dovranno essere effettuati in **unica soluzione entro il 31.1.2021**.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto  
ENDEVO ADVISORY FIRM